



REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA



CHE COS'È

Il **Reddito di Cittadinanza (RdC)** è una misura di contrasto alla povertà finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale, istituita con il decreto legge n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019).

Nel caso in cui tutti i componenti del nucleo abbiano un'età pari o superiore a 67 anni (oppure se convivono con persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza di età inferiore a 67 anni), il reddito di cittadinanza viene chiamato **Pensione di Cittadinanza (PdC)**.

COME FUNZIONA

Il beneficio è erogato su una **Carta di pagamento elettronica** (la *Carta RdC*) rilasciata dal gestore del servizio (Poste Italiane SpA) ed è **condizionato** alla sottoscrizione:

- della **Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)**, resa dai componenti del nucleo familiare;
- del **Patto per il lavoro** presso il Centro per l'impiego;
- del **Patto per l'inclusione sociale** presso i Comuni, nel caso in cui:
 - nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione simile;
 - il nucleo abbia già sottoscritto con i servizi del Comune un progetto personalizzato (ai sensi del decreto legislativo 147/2017);
 - i Centri per l'impiego ravvisino la presenza di particolari criticità per cui sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo.

I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale.

Sono **esclusi** da questi obblighi:

- minorenni;
- beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
- beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
- soggetti di oltre 65 anni di età;
- soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.

Possono essere **esonerati** dall'obbligo di iscrizione presso i Centri per l'impiego i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori in stato di disoccupazione (sono considerati tali anche i lavoratori con redditi annui inferiori alle soglie di esenzione fiscale).

REQUISITI

Il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari che hanno al momento della domanda, e mantengono per tutta la durata del beneficio, congiuntamente, i seguenti requisiti:

Requisiti di cittadinanza e residenza *(riferiti al solo richiedente)*

Il **richiedente** la prestazione deve essere:

- cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea;
- familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di un paese terzo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
- titolare di protezione internazionale.

La **residenza in Italia** deve essere da almeno **dieci anni**, di cui gli ultimi due in modo **continuativo**.

Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a **misura cautelare** personale e non deve essere stato **condannato in via definitiva** intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per uno dei **delitti** previsti negli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Requisiti economici *(riferiti all'intero nucleo familiare)*

Il **nucleo familiare** deve possedere, congiuntamente:

- un **ISEE** in corso di validità inferiore a **9.360 euro**;
- un **patrimonio immobiliare** in Italia e all'estero (come definito ai fini ISEE) inferiore a **30.000 euro**, senza considerare la casa di abitazione;
- un **patrimonio mobiliare** (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:
 - **6.000 euro** per i nuclei composti da un solo componente;
 - **8.000 euro** per i nuclei composti da due componenti;
 - **10.000 euro** per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).

Questi massimali sono **incrementati** di:

- **5.000 euro** per ogni componente con **disabilità**;
- **7.500 euro** per ogni componente in condizione di **disabilità grave** o di **non autosufficienza** presente nel nucleo;
- un **reddito familiare** inferiore alla soglia annua calcolata moltiplicando il parametro della scala di equivalenza per **6.000 euro (7.560 euro** in caso di Pdc; **9.360 euro** se il nucleo risiede in abitazione in locazione).

Ai fini del calcolo del reddito familiare, sono detratti i **trattamenti assistenziali** presenti in ISEE, mentre sono sommati quelli in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè).

- nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
 - **autoveicoli** immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a **1.600 cc** o **motoveicoli** di cilindrata superiore a **250 cc**, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC (con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
 - **navi e imbarcazioni da diporto** (articolo 3, comma 1, D.lgs. n. 171/2005).

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL RDC:

Il beneficio economico (sia per RdC che per PdC) è dato dalla **somma** di:

- una componente a **integrazione del reddito familiare** → **quota A**;
- un contributo per l'**affitto** o per il **mutuo** → **quota B**, sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE e dall'ISEE e autocertificate nel modello di domanda.

Quota A (importo annuo)

Si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC per:

- **6.000 euro**, in caso di RdC;
- **7.560 euro**, in caso di PdC.

Dal risultato va detratto il reddito familiare riscontrato nell'ISEE di riferimento ed il valore dei trattamenti assistenziali in corso di godimento dal nucleo.

Quota B (importo annuo)

In caso di abitazione in **locazione**, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:

- **3.360 euro annui** (280 euro mensili), nel caso di RdC;
- **1.800 euro annui** (150 euro mensili), nel caso di PdC.

L'informazione relativa al canone di locazione è rilevata dalla DSU in corso di validità e, in caso di accoglimento, verificata a ogni rinnovo mensile. Ogni variazione relativa al contratto di locazione deve essere comunicata tramite nuova DSU.

In caso di **mutuo**, contratto per l'acquisto o per la costruzione della casa di abitazione, è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di **1.800 euro annui** (150 euro mensili) sia per RdC che per PdC.

Complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a **480 euro annui** a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

L'informazione sulla titolarità del mutuo deve essere dichiarata nella domanda. Qualsiasi variazione intercorsa successivamente va comunicata attraverso il modello RDC con esteso.

La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a **1** per il **primo componente** del nucleo familiare ed è incrementato di:

- **0,4** per ogni ulteriore componente **maggiorenne**;
- **0,2** per ogni ulteriore componente **minorenne**, fino ad un massimo di **2,1 (2,2)**, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell'ISEE).

La scala di equivalenza **non tiene conto** dei componenti del nucleo familiare che

- si trovano in stato **detentivo**;
- sono **ricoverati in istituti di cura di lunga degenza** o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.
- **disoccupati** a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa);
- sottoposti a **misura cautelare personale**, nonché a **condanna definitiva** per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

COMPATIBILITÀ, ISEE DIFFORME E ATTIVITÀ LAVORATIVA

Compatibilità con misure assistenziali e previdenziali

Il RdC è **compatibile** con il godimento della **NASpl** e dell'**indennità di disoccupazione** per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Tali prestazioni, tuttavia, rilevano ai fini della **misura** concorrendo a determinare il reddito familiare, ove presenti in DSU.

ISEE: omissioni e/o difformità

L'Inps provvede a informare il richiedente nel caso in cui vengano riscontrate **omissioni e/o difformità** dell'ISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli). Il richiedente, entro **60 giorni** dalla domanda, dovrà presentare all'Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme.

Attività lavorativa

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con l'attività lavorativa a determinate condizioni.

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano, al momento della presentazione domanda, **attività lavorativa autonoma, d'impresa o subordinata**, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso è necessario, barrare l'apposito riquadro in domanda (quadro E) e comunicare il **reddito presunto** nell'anno di presentazione della domanda per l'attività lavorativa autonoma, quello effettivamente **percepito** nel trimestre, già concluso, precedente la presentazione della domanda per l'attività autonoma, attraverso l'apposito modello *RdC/PdC – Com ridotto*.

Quando al momento della domanda di RdC (presentata, per esempio, ad aprile 2020), si dichiara con modello RDC con ridotto attività subordinata, avviata a gennaio 2020, se la stessa si protrae nel corso dell'anno solare successivo 2021, occorrerà compilare il modello *RdC/PdC – Com esteso* con i redditi previsti per il nuovo anno, finché i redditi dell'attività lavorativa non sono correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE (nell'esempio, fino alla DSU di gennaio 2022).

N.B. Nel caso di attività di lavoro autonomo o di impresa va comunicato il reddito solo se al momento della domanda si è compiuto un trimestre solare intero. Diversamente, è sufficiente indicare solo la data di inizio attività; 15 giorni dopo il termine del successivo trimestre solare andrà indicato il reddito percepito in quel trimestre.

Esempio: Attività di lavoro autonoma avviata a novembre 2019, domanda di RDC presentata a febbraio 2020. Nel modello *RdC/PdC-Com ridotto* andrà comunicata solo l'avvio dell'attività di lavoro senza indicazione del trimestre di riferimento e del reddito. Entro il 15 aprile 2020 andrà comunicato il reddito percepito nel primo trimestre 2020. La comunicazione va rinnovata con il modello *RdC/PdC-Com esteso* per ogni trimestre.

Se la domanda è presentata presso i CAF, i Patronati, sul sito www.inps.it o sul sito www.redditicittadinanza.gov.it, il modello *RdC/PdC – Com Ridotto* può essere compilato contestualmente alla domanda barrando l'apposita casella del Quadro E del modulo *RdC/PdC*.

Se la domanda di *RdC/PdC* è presentata presso Poste Italiane ed è stata barrata l'apposita casella del Quadro E, il modello *RdC/PdC – Com Ridotto* dovrà essere compilato e trasmesso tramite il CAF o gli enti di Patronato solo dopo che l'Inps ha assegnato un identificativo alla domanda,

La mancata compilazione del modello *RdC/PdC – Com Ridotto* comporta l'impossibilità per l'Inps di procedere alla definizione della domanda.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il Modello *RdC/PdC – Com*

I beneficiari di *RdC/PdC* devono comunicare all'Inps, tramite il modello ***RdC/PdC Esteso***, qualunque variazione che incida sui requisiti dichiarati per l'accesso alla prestazione:

- le variazioni della **situazione lavorativa** (avvio di un'attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, anche se svolta all'estero, intervenute in corso di fruizione del *RdC/PdC*), entro 30 giorni dalla variazione pena la decadenza. Nei casi di attività autonoma o d'impresa, la comunicazione concerne l'avvio dell'attività, che deve essere rinnovata trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare, con l'indicazione del reddito percepito nel trimestre stesso.
- le **dimissioni volontarie** dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa) di uno o più membri del nucleo o il venir meno di tale condizione;

- la presenza nel nucleo familiare (intervenuta successivamente alla domanda), di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero;
- il **reddito da lavoro subordinato presunto** per l'anno solare successivo, qualora l'attività di lavoro già comunicata si protragga nel corso di tale anno;
- ogni **variazione patrimoniale**, entro 15 giorni, che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e al possesso di beni durevoli nonché al patrimonio mobiliare derivante dall'acquisizione di somme a seguito di donazioni, vincite, successioni.

Per queste comunicazioni obbligatorie occorre utilizzare il modulo **SRI81**.

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda può essere presentata a partire dal **sesto giorno** di ciascun mese fino alla fine dello stesso:

- presso Poste Italiane;
- in modalità telematica, accedendo tramite SPID al portale www.redditicittadinanza.gov.it;
- presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) o i patronati.
- in modalità telematica attraverso il sito internet istituzionale dell'INPS (www.inps.it), accedendo con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Le informazioni richieste al momento di compilazione della domanda sono quelle del modello **SRI80**

DECORRENZA E DURATA DEL BENEFICIO

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di **18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si prosegue in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. Si ricorda che l'attestazione Isee ordinaria scade il 31 dicembre dell'anno di presentazione, pertanto, è necessario presentare una nuova DSU alla scadenza, per continuare a godere del beneficio.

In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.



UTILIZZO CARTA

La Carta consente di:

- **effettuare prelievi** di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base alla scala di equivalenza, che tiene conto del numero di componenti il nucleo, ed ha un valore massimo di 2,2);
- **effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiorno** in Ufficio Postale per pagare la rata dell'affitto in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all'intermediario che ha concesso il mutuo;
- **pagare tutte le utenze domestiche** ed altri servizi quali, a titolo esemplificativo, le mense scolastiche, presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali) e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.).

La carta consente inoltre l'acquisto di **ogni genere di beni di consumo e servizi** ad eccezione di alcune specifiche categorie (giochi, armi: l'elenco completo è disponibile nel Decreto ministeriale 19 aprile 2019, consultabile sul sito del Ministero del lavoro)

Resta fermo il divieto dell'utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Info su www.inps.it